

DISEGNO DI LEGGE

Norme per garantire l'equilibrio fra le generazioni nella rappresentanza politica. Modifiche alla legge elettorale provinciale.

Art. 1

Modifica dell'art. 25 della legge elettorale provinciale

1. All'articolo 25, comma 6 della legge elettorale provinciale sono aggiunte le parole "e l'età media dei candidati, alla data delle elezioni, deve essere pari o inferiore a 40 anni."

Art. 2

Modifica dell'art. 30 della legge elettorale provinciale

1. All'art. 30, comma 1, dopo la lettera j bis) è inserita la seguente:

"j ter) verifica che l'età media delle candidature, alla data delle elezioni, sia pari o inferiore a 40 anni. Ove tale requisito non sia rispettato assegna ai rappresentanti di lista un termine di 24 ore per sostituire o cancellare le candidature di età superiore a 40 anni fino al conseguimento dell'età media prevista dall'art. 25, comma 6, fermo restando il numero minimo e massimo delle candidature e il rapporto fra i generi. Ove i rappresentanti di lista non provvedano entro il termine previsto agli adempimenti indicati e non sia possibile assicurare il rispetto del requisito dell'età media pari o inferiore a 40 anni eliminando d'ufficio le candidature di età superiore a 40 anni, iniziando da quelle di età più elevata, fatto salvo il numero minimo e massimo delle candidature e il rapporto fra i generi, ricusa la lista;"

Art. 3

Modifica dell'art. 72 della legge elettorale provinciale

1. All'art. 72, comma 1, lettere i) e m) la parola "anziano" è sostituita dalla parola "giovane".